

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANOC - 64/40/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Ricorso avverso provvedimento di iscrizione ipotecaria n. 17205/68, notificato da Equitalia Equitalia Esatri S.p.A. a seguito di ruolo emesso da parte dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 2.

Con ricorso depositato tempestivamente, il ricorrente si opponeva al provvedimento di cui sopra, notificato il 28 gennaio 2010, con il quale, a seguito del carico scaduto il 13 dicembre 2009 per complessivi € 86.673,28.=, il concessionario Equitalia provvedeva ad iscrivere ipoteca per il doppio del valore (€ 173.346,56.=), a'sensi dell'art. 77, D.P.R. 602/73, sull'abitazione del ricorrente, identificato al foglio 3, part. 230, sub. 0701, categoria A/7, classe 03, vani 15 ubicato nel Comune di Pregnanza Milanese Gallarate.

La pretesa erariale derivava dal mancato pagamento di n. 3 cartelle esattoriali, i cui importi erano costituiti per la gran parte da mancati versamenti in tema di imposte dirette e di IVA, derivanti dalla precedente attività imprenditoriale del contribuente, risalente agli anni '90. Eccepiva, tuttavia, parte ricorrente l'illegittimità e la nullità dell'iscrizione ipotecaria a causa del mancato avviso di riattivazione della cartella esattoriale già sospesa e riattivata a seguito della decisione della C.T.P. di primo grado, che aveva accolto parzialmente le ragioni del contribuente; spiegava altresì di aver presentato appello che risultava ancora pendente presso la C.T.R. di Catanzaro.

Opponeva inoltre il Fondo Patrimoniale costituito con la moglie il 21 gennaio 2009, a'sensi dell'art. 167 c.c., all'interno del quale rientrava l'immobile di proprietà ipotecato dal concessionario Equitalia.

Spiegava di aver costituito il fondo successivamente rispetto all'accertamento del debito soltanto perché il matrimonio era datato 22 dicembre 2007, quindi successivamente allo stesso accertamento e alla notifica delle cartelle esattoriali, avvenuta nel 2006. Evidenziava che, come previsto dal codice civile, i beni confluiti nel fondo patrimoniale per far fronte ai bisogni della famiglia, venivano sottratti all'esecuzione forzata di debiti non contratti per il soddisfacimento di esigenze familiari.

Eccepiva, pertanto, la nullità e l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, e ne chiedeva l'annullamento.

Il concessionario della riscossione Equitalia Nord S.p.A. presentava, il 20 maggio 2010, proprie controdeduzioni, con le quali eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione in quanto, a suo dire, i motivi fatti valere dall'opponente non rientravano nella previsione dell'art. 19, D.Lgs. 546/92, con conseguente difetto di giurisdizione del Giudice tributario adito, a favore del Giudice ordinario.

Nel ricorso de quo infatti non venivano contestati vizi dell'atto né alcuna irregolarità di notificazione della comunicazione di iscrizione di ipoteca.

Equitalia inoltre, in via gradata pregiudiziale, eccepiva l'inopponibilità ai terzi della costituzione del fondo patrimoniale in quanto non annotato nell'atto di matrimonio, a'sensi dell'art. 162, c.c. Nel caso di specie, invece, a detta del concessionario della riscossione, il contribuente si era limitato a produrre l'atto notarile di costituzione del fondo, omettendo di produrre il certificato di matrimonio attestante l'annotazione prevista per legge.

Alla luce di quanto argomentato, Equitalia evidenziava come l'accertamento dell'omessa annotazione de qua, prevista dall'art. 162, c.c. fosse pregiudiziale ed assorbente rispetto a qualsiasi altro motivo di opposizione.

Nel merito, riteneva che la deduzione di inammissibilità dell'iscrizione ipotecaria su beni costituenti il fondo patrimoniale appariva non condivisibile atteso che, nel caso di specie, l'iscrizione ipotecaria era finalizzata all'esecuzione, e non poteva pertanto essere equiparata all'esecuzione forzata che ha inizio con il pignoramento.

Per tali motivazioni, Equitalia chiedeva, in via pregiudiziale, la dichiarazione di inammissibilità; nel merito, il rigetto del ricorso.

L'udienza si è svolta in camera di consiglio non avendo le parti chiesto la pubblica udienza.

La Sezione giudicante così decide.

#### CONSIDERAZIONI GENERALI SUL CONCETTO DI FONDO PATRIMONIALE

Sul concetto di "fondo patrimoniale" di cui all'art. 167 c.c. dal titolo "Costituzione del fondo patrimoniale" questo Giudice afferma che lo stesso vuol rappresentare un sistema per garantire un substrato patrimoniale della famiglia, anche se non costituisce un regime patrimoniale della stessa, alternativo a quello di comunione legale e di separazione dei beni, ma soltanto un vincolo su determinati beni che si innesta su un regime base.

È ben noto a questo Consesso giudicante tutta la procedura che fa capo al fondo patrimoniale, che può essere definita quale "patrimonio di destinazione" atto al soddisfacimento dei bisogni familiari, privo di soggettività autonoma, e che come ultima ratio deve soddisfare i bisogni della famiglia che trova le sue fondamenta sul "menage domestico - familiare" secondo le condizioni economiche e sociali della famiglia. Come ultima considerazione, risulta chiaro che l'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo patrimoniale (vale a dire che l'aggregabilità del bene immobile) non può aver luogo in quanto il debito tributario (come quello in esame) non deriva da un contratto vero e proprio, stipulato fra le parti, e quindi, da un negozio giuridico in senso tradizionale, redatto fra amministrazione finanziaria e contribuente.

#### SULL'OPPONIBILITÀ AI TERZI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO

Rileva il Collegio giudicante che i motivi di doglianza di Equitalia Esatri SpA, espressi nella propria costituzione in giudizio, vertono principalmente su tale argomento, facendo rilevare che, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 162 c.c. la costituzione del fondo patrimoniale, nel caso in questione, non era stata annotata a margine dell'atto di matrimonio e di conseguenza su tale documento non risultava l'inserimento della data del contratto, il nominativo del notaio rogante e le generalità dei contraenti ovvero la scelta della convenzionale matrimoniale. Su questo specifico punto, l'annotazione va eseguita nei registri di stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato, ovvero trascritto, se celebrato all'estero. La questione di costituzionalità dell'irrilevanza di quest'ultima è stata giudicata manifestamente infondata (sent. Cass. 07/2345).

Secondo un orientamento, accertata la nullità o pronunciato l'accertamento della convenzione annotata, il regime patrimoniale antecedente alla stessa potrebbe essere opposto ai terzi, o da questo fatto valere, ex tunc.

Sul coordinamento tra il sistema dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio (art. 162 c.c.) appena richiamato e quello della trascrizione sui pubblici registri immobiliari (art. 2647 c.c.) questo Giudice così si esprime.

Va precisato che a norma dell'ultimo comma dell'art. 162 c.c. la pubblicità del regime come tale è condizione di opponibilità ai terzi, tenuto conto che la pubblicità prevista dalla norma in commento ha valore di mera pubblicità - notizia.

Va da sé che l'annotazione oppone ai terzi la convenzione, non gli atti singolarmente assoggettati alla trascrizione, che saranno opponibili solo in quanto trascritti.

Va fatto un distinguo vero e proprio, tenuto conto che la costituzione del fondo patrimoniale, comporta un limite alla disponibilità di determinati beni con vincolo di destinazione per fronteggiare i bisogni familiari, e che va compresa tra le convenzioni matrimoniali; pertanto essa è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo stesso, a' sensi dell'art. 2647 c.c., con riferimento agli immobili che ne sono oggetto, resta degradata a mera pubblicità - notizia inidonea ad assicurare detta opponibilità.

Ne consegue che, in mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio, il fondo non è opponibile ai creditori che abbiano iscritto ipoteca sui beni che lo costituiscono. La trascrizione del fondo stesso nei pubblici registri immobiliari è irrilevante perché che conta è l'annotazione nei registri dello stato civile. Alla trascrizione viene attribuita la tipica efficacia di "pubblicità dichiarativa", mentre con l'annotazione il legislatore ha voluto riconoscere la natura di condizione di opponibilità nei confronti di terzi.

Nel caso di specie vi è la mancanza dell'annotamento della costituzione del fondo patrimoniale sull'atto di matrimonio, quindi, i beni che costituiscono il fondo stesso, come la casa ubicata nel comune di Pregnana Milanese, i cui dati catastali sono meglio indicati nel ricorso, è aggredibile da parte del creditore. L'iscrizione ipotecaria rimane perché è valida, pertanto le richieste di cancellazione del gravame non vengono accolte.

Nulla per le spese, non avendo Equitalia presentato la nota.

Il Collegio giudicante

**P.Q.M**

respinge il ricorso. Nulla per le spese, in assenza di nota.